



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.6.2007  
COM(2007) 335 definitivo

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri  
ACP-CE in merito alla modifica del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di  
partenariato ACP-CE**

(presentata dalla Commissione)

## RELAZIONE

L'8 luglio 2004 sono stati avviati a Windhoek, Namibia, i negoziati tra la Comunità europea e sette paesi membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe<sup>1</sup> in vista di un accordo di partenariato economico, come previsto dagli articoli 36 e 37 dell'accordo di partenariato di Cotonou. La Repubblica del Sudafrica ha partecipato a questi negoziati in veste di osservatore.

Il 7 marzo 2006 il gruppo APE del SADC e il governo sudafricano hanno proposto di far partecipare il Sudafrica a pieno titolo ai negoziati. Il 12 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri dell'UE ha deciso di accogliere tale proposta, purché siano rispettate determinate condizioni, e ha ritenuto che per motivi di chiarezza giuridica sia opportuno modificare il protocollo n. 3 dell'accordo di Cotonou onde tener conto della partecipazione del Sudafrica ai negoziati.

Questa modifica si prefigge di prevenire eventuali rischi di incertezza giuridica, dato che l'articolo 5 del protocollo n. 3 stabilisce che le disposizioni dell'accordo di Cotonou relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica, mentre i negoziati sull'APE si basano, in realtà, proprio su tali disposizioni.

La Commissione invita pertanto il Consiglio ad adottare la decisione allegata.

---

<sup>1</sup> Angola, Botswana, Lesotho, Mozambico, Namibia, Tanzania e Swaziland (gruppo APE del SADC).

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla modifica del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di partenariato ACP-CE**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (di seguito: "ACP"), da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou (Benin) il 23 giugno 2000 e riveduto a Lussemburgo (Granducato di Lussemburgo) il 25 giugno 2005 (di seguito: "accordo di partenariato ACP-CE"),<sup>2</sup>

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE stabilisce all'articolo 5 che le disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.
- (2) Il 7 marzo 2006 il gruppo di paesi ACP membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) impegnati in negoziati per concludere un accordo di partenariato economico (APE) con la Comunità europea hanno chiesto che il Sudafrica sia associato a tali negoziati come membro a pieno titolo, e il 12 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri dell'UE ha deciso di accogliere tale richiesta, purché siano rispettate determinate condizioni.
- (3) I negoziati sull'APE si basano sulle disposizioni in campo economico e commerciale dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare gli articoli 36 e 37.
- (4) Per motivi di chiarezza giuridica è necessario modificare il protocollo n. 3 onde tener conto della partecipazione a pieno titolo del Sudafrica ai negoziati sull'APE e dell'eventuale adesione del paese all'APE.
- (5) In conformità dell'articolo 7 del protocollo n. 3, detto protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri,

---

<sup>2</sup> GU L 287 del 28.10.2005.

DECIDE:

*Articolo unico*

La posizione della Comunità in sede di Consiglio dei ministri ACP-CE in merito alla modifica del protocollo n. 3 relativo al Sudafrica dell'accordo di partenariato ACP-CE è basata sul progetto di decisione del Consiglio dei ministri ACP-CE figurante in allegato.

Al progetto di decisione possono essere apportate modifiche di poco conto senza che si renda necessaria una nuova decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio  
Il Presidente*

## **Progetto di decisione**

del Consiglio dei ministri ACP-CE

del.....2007  
(2007/.../....)

che modifica il protocollo n. 3 dell'accordo di Cotonou onde tener conto della partecipazione della Repubblica del Sudafrica ai negoziati per un accordo di partenariato economico

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI ACP-CE,

visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 [1], così come è stato riveduto a Lussemburgo il 25 giugno 2005 [2] (di seguito: "l'accordo di partenariato ACP-CE"), in particolare il protocollo n. 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE stabilisce all'articolo 5 che le disposizioni dell'accordo relative alla cooperazione economica e commerciale non si applicano al Sudafrica.
- (2) Il 7 marzo 2006 il gruppo di paesi ACP membri della Comunità per lo sviluppo dell'Africa australe (SADC) impegnati in negoziati per concludere un accordo di partenariato economico (APE) con la Comunità europea hanno chiesto che il Sudafrica sia associato a tali negoziati come membro a pieno titolo, e il 12 febbraio 2007 il Consiglio dei ministri dell'UE ha deciso di accogliere tale richiesta, purché siano rispettate determinate condizioni.
- (3) I negoziati sull'APE si basano sulle disposizioni in campo economico e commerciale dell'accordo di partenariato ACP-CE, in particolare gli articoli 36 e 37.
- (4) Per motivi di chiarezza giuridica è necessario modificare il protocollo n. 3 onde tener conto della partecipazione a pieno titolo del Sudafrica ai negoziati sull'APE e dell'eventuale adesione del paese all'APE.
- (5) In conformità dell'articolo 7 del protocollo n. 3, detto protocollo può essere modificato con decisione del Consiglio dei ministri,

DECIDE:

*Articolo 1*

All'articolo 5 del protocollo n. 3 dell'accordo di partenariato ACP-CE è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3. Il presente protocollo non impedisce al Sudafrica di negoziare e firmare uno degli accordi di partenariato economico (APE) previsti dalla Parte 3, Titolo II del presente accordo qualora ciò sia approvato dalle altre parti a detto APE."

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ....., il [...] 2007.

Per il Consiglio dei ministri ACP-CE

Il Presidente